



**PROVINCIA di VITERBO**  
**Consiglio Provinciale**

Deliberazione	Oggetto: Approvazione Regolamento sul Controllo Analog.
N. 25	

L'anno 2016 il giorno sette del mese di Settembre alle ore 11,20 e seguenti nella sala consiliare dell'Amministrazione Provinciale, convocato nelle forme di rito, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria di 2° convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

	Presente	Assente		Presente	Assente
Mauro Mazzola <i>Presidente</i>	X		Stelliferi Eugenio	X	
<i>Consiglieri:</i>			Giovanale Mauro	X	
Angelelli Gianluca		X	Treta Livio	X	
Cimarello Luciano	X		Voccia Laura	X	
Fabbrini Aldo		X	Aquilani Sandrino	X	
Palozzi Maurizio		X	Cataldi Alberto	X	
Quintarelli Mario		X	Micci Elpidio		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, (art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267), il Segretario Generale dott.sa Daniela Natale sottoscrittente che cura la verbalizzazione.

Presiede i lavori il Presidente Mauro Mazzola il quale, accertata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Presenti : 7 + il Presidente

Assenti: 5 (Angelelli, Fabbrini, Palozzi,, Quintarelli, Micci)

Alle ore 11,23 entra in aula il Consigliere Quintarelli

Alle ore 11,48 entra in aula il Consigliere Angelelli

Presenti: 9 + il Presidente

Assenti: 3 (Fabbrini, Palozzi, Micci)

Il Presidente introduce l'argomento posto all'Ordine del giorno dando atto che lo stesso è stato proposto dal Segretario Generale atteso che l'Ente ad oggi non si è ancora dotato di un Regolamento che disciplini le attività di vigilanza sulle società e pertanto è necessario ed opportuno disporre di uno strumento che consenta di esercitare concretamente l'attività di controllo su tutte le società e, in particolar modo sulla Esco Tuscia Spa, società partecipata ed affidataria delle attività afferenti i servizi strumentali in materia ambientale.

*Interviene il Consigliere Alberto Cataldi* il quale chiede di sapere se la proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare.

*Interviene il Presidente – Sig. Mauro Mazzola* dando atto che la Commissione Consiliare pur essendo stata regolarmente convocata è andata deserta in quanto erano presenti solo il Presidente stesso ed il consigliere Quintarelli.

Il Presidente in assenza di ulteriori interventi pone in votazione la proposta per alzata di mano.

Vista la retroestesa proposta di deliberazione.

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il verbale dei lavori della Commissione Consiliare del 6 settembre 2016 n° 6

Preso atto che risultano:

Consiglieri Assegnati 12 + il Presidente.

Presenti: 9 + il Presidente

Assenti: 3 (Fabbrini, Palozzi, Micci)

Voti favorevoli: 8

Astenuti: 2 (Aquilani, Cataldi)

Con voti maggioritari espressi anche ai fini dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione che segue;

Di dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Si da atto che il testo integrale degli interventi registrato, che si intende acquisito sin d'ora al presente verbale, è conservato agli atti dell'Ente.

## **Su proposta del Segretario Generale**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'ordinamento degli enti locali prevede il ricorso al modello societario quale strumento organizzativo per la gestione dei servizi pubblici locali, ammettendo al verificarsi di particolari condizioni l'affidamento diretto del servizio a società il cui capitale sia detenuto interamente da soggetti pubblici;
- sulla base della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, l'affidamento diretto di un servizio è ammesso esclusivamente qualora l'ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e qualora la società realizzi la parte più importante della propria attività con il soggetto che la controlla;
- il significato dell'espressione "controllo analogo" si è, progressivamente, delineato attraverso i principi enunciati dall'Unione Europea e i numerosi interventi giurisprudenziali in materia per cui si può ritenere che esso sussista quando:
  - tra ente pubblico e società partecipata vi sia un rapporto di subordinazione gerarchica tale da consentire all'ente pubblico l'esercizio di un controllo gestionale e finanziario sulla società (Consiglio di Stato, sez. VI n. 168 2005);
  - le decisioni più importanti della società debbano essere poste al vaglio dell'ente pubblico (Consiglio di Stato, sez. V n. 5/2007);
  - il consiglio di amministrazione della società non abbia rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico eserciti maggiori poteri di quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale (Consiglio di Stato, sez. VI n. 1214/2007);
  - esistano specifiche clausole statutarie o regole di funzionamento per la società che garantiscano una qualche forma di intenso e dominante controllo dell'amministrazione pubblica sulla struttura societaria (Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 1/2008);
  - l'ente pubblico, oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione abbia il potere di approvare, in via preventiva, tutti gli atti più importanti della società, ovvero, tra le altre, tutte le deliberazioni da sottoporre all'assemblea straordinaria, quelle in materia di acquisti e cessione di beni e partecipazioni, quelle relative alle modifiche dei contratti di servizio, quelle in tema di nomina degli organi e quelle in ordine al piano industriale (Consiglio di Stato, sez. V n. 1365/2009);

**RICHIAMATI** i più recenti interventi normativi in materia di servizi pubblici locali e di società interamente partecipate da enti pubblici riguardanti, in particolare, l'estensione a tali organismi delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, agli incarichi di collaborazione e ai compensi agli amministratori, nonché delle norme in materia di affidamento di contratti per lavori, servizi e forniture e di procedure di assunzione del personale, quali in particolare:

- legge 296/2006 (finanziaria 2007) che all'art. 1 commi 725 e ss. disciplina la nomina degli amministratori nelle società partecipate dagli enti locali e la determinazione dei compensi massimi che possono essere attribuiti agli stessi;
- legge 244/2007, che all'art. 3 commi 27, 28 e 29 prevede il divieto, per le amministrazioni pubbliche ivi previste, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, che all'art. 18 prevede che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- Legge 69/2009, che all'art. 71 prevede norme in materia di nomina degli amministratori delle società pubbliche;
- D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 in materia di riduzione delle spese degli amministratori e di copertura delle perdite,
- D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, che all'art. 20 comma 9 prevede che ai fini del computo della percentuale della spesa di personale in rapporto alle spese correnti si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;
- D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, come modificato in particolare dal D.L. 83/2012, convertito dalla legge 134/2012, che all'art. 3 bis commi 5 e 6 prevede che le società cosiddette in "house" sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
- D.L. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, che all'art. 25 nell'introdurre nuove e ulteriori norme in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, conferma l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità e agli altri vincoli di cui al precedente punto;
- D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, che all'art. 4 nell'introdurre nuove norme in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione delle società pubbliche prevede in particolare che alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante; inoltre, a decorrere dall'anno 2013, le stesse possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; le medesime società applicano le disposizioni di cui all'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza per il conferimento degli incarichi;
- D.L. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, che all'art. 33 octies ha introdotto nuove norme in materia di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), commi 550-569 che ha introdotto nuove modalità per affrontare le criticità legate alle società partecipate dagli enti locali nonché la previsione di un'ulteriore proroga per la cessazione obbligatoria di quelle di cui all'art. 3 comma 27 legge 244/2007 ovvero le società non strettamente necessarie rispetto ai fini istituzionali dell'ente;
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), commi 611 che in parziale recepimento del c.d. Piano Cottarelli" dell'agosto 2014, ha disposto l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni in essere, al fine della riduzione,
- Legge Madia del 7 agosto 2014, n. 214 di riordino della disciplina in materia di partecipazioni e società, a sua volta in attesa di decreto attuativo, che costituisce un punto di partenza per la revisione delle società;

VISTO altresì il D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.213 del 07/12/2012, all'art.3, comma 1, lett.d) ha modificato gli articoli 147 e ss. del D.Lgs. n.267 del

18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", riformulando la disciplina del sistema dei controlli interni;

in particolare, il nuovo art.147-quater "*Controlli sulle società partecipate non quotate*" così recita:

*"1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

*3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.*

*4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati";*

VISTA la decisione del Consiglio di Stato sezione V 1365 del 09 marzo 2009;

DATO ATTO CHE E.S.CO. SpA Società per azioni a capitale interamente pubblico, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29 giugno 2012, di cui la Provincia di Viterbo ha partecipazione complessiva pari a 89,05% risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per l'affidamento in house di servizi ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 248/2006. La società opera esclusivamente quale affidataria, in regime di "in house providing" di appalti e/o concessioni di opere, lavori, forniture e servizi, commissionati dagli azionisti di parte pubblica, in applicazione del nuovo statuto sociale, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 12 dicembre 2012. Il nuovo statuto sociale è stato approvato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale 62 del 30 novembre 2012, al fine di aggiornare le clausole sociali ai nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari in materia di affidamenti "In house" ed ulteriore specificazione delle clausole statutarie inerenti il "Controllo analogo";

VISTO E RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Viterbo ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss., della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 22.12.2015, su proposta del Presidente della Provincia come da decreto n. 287 del 16.12.2015, ed inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per il Lazio in data 28.12.2015 con nota prot. 73260, nell'ambito del quale è previsto per la Società ESCO TUSCIA S.p.A. "il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. e) della Legge 190/2014 -contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/di controllo);

RILEVATA, pertanto, la necessità di dare attuazione alla normativa e ai principi sopra enunciati, attraverso l'approvazione di un regolamento che disciplini le attività di vigilanza e di controllo e che consenta la realizzazione di una concreta azione di indirizzo e di controllo sulla società partecipata ESCO TUSCIA S.p.A, affidataria delle attività afferenti i servizi strumentali in materia ambientale nella forma cosiddetta in *house providing* e sulle società e partecipazioni oggetto della ricognizione, ai fini della liquidazione e/o dismissione quote;

VISTO il Regolamento sui controlli interni della Provincia di Viterbo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 18.04.2013, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 213 del 2012, che al titolo V rubricato "controllo sulle società partecipate non quotate" all'art. 11, rubricato "contenuto e modalità applicative" che introduceva l'istituzione del controllo delle società partecipate ai sensi del già richiamato decreto legge n. 174/2012;

TENUTO CONTO dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa, che recentemente ha precisato che il *"controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell'ente affidante deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria"* (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1181/2014);

TENUTO CONTO inoltre CHE:

- detto controllo non è di matrice "civilistica", assimilabile al controllo esercitato dalla maggioranza assembleare nei confronti del consiglio di amministrazione della società;
- è un controllo di tipo amministrativo, simile ad un controllo gerarchico";
- tale controllo deve svolgersi sia sugli organi che sulla gestione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V. 6 maggio 2002, n. 2418);

VISTO lo schema di "Regolamento per il controllo analogo delle società partecipate" allegato alla presente deliberazione;

VISTI:

- il vigente statuto della Provincia di Viterbo;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni;

VISTO il parere reso dal Segretario Generale

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, per le ragioni indicate nella parte motiva del presente atto, il Regolamento provinciale sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della

Provincia di Viterbo, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di pubblicare il regolamento di cui sopra sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013;
4. Di demandare ai dirigenti competenti ogni adempimento connesso alla trasmissione del presente regolamento agli organismi interessati.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



**PROVINCIA di VITERBO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
CONTROLLO ANALOGO**



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1 - Istituzione del controllo analogo e oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dalla Provincia di Viterbo nei confronti della Società partecipata ESCO TUSCIA S.p.A. e delle altre società partecipate, secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche tenuto conto delle recenti modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3 che introduce nel T.U.E.L. 267/2000 l'art. 147 quater.
2. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
3. Il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in *house providing*, si definisce come attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati.
4. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società nonché da altri regolamenti provinciali o dalla normativa statale.

### **Articolo 2 - Le competenze del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio provinciale svolge la funzione di indirizzo e viene coinvolto nei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività della società. In particolare:
  - a. approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia nelle società partecipate secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in seguito T.u.e.l.);
  - b. approva il documento unico di programmazione (D.U.P.) contenente le azioni strategiche riferite all'attività delle società partecipate. Gli indirizzi programmatici così definiti sono ripresi dalle società partecipate nel budget annuale e nel piano industriale pluriennale;
  - c. lo schema di statuto, le eventuali modifiche e gli eventuali patti parasociali;

### **Articolo 3 – La competenza del Presidente**

Il Presidente, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale, con proprio decreto procede a nominare direttamente l'amministratore unico o gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, per i quali lo statuto della società prevede tale facoltà, ai sensi degli artt. 2449 e seguenti del codice civile. Il Presidente interviene per quanto non espressamente riservato dalla legge o dal presente regolamento alla competenza del Consiglio provinciale.

#### **Articolo 4 – Commissione consiliare sulle società partecipate**

1. Il Consiglio provinciale provvede ad individuare la commissione consiliare preposta alla definizione degli indirizzi strategici per i diversi servizi gestiti dalla società ESCO TUSCIA e per le altre società partecipate.
2. La commissione esprime il proprio parere sulle proposte di deliberazione consiliari riguardanti la società partecipata.
3. Essa viene informata con cadenza annuale sullo stato di attuazione dei programmi/progetti assegnati alla società.

#### **Articolo 5 – Ufficio società partecipate**

1. In base all'attuale assetto organizzativo, **l'Ufficio Partecipazioni e controllo analogo è stato individuato quale** unità organizzativa ove incardinare l'ufficio preposto al controllo delle società partecipate che costituisce il raccordo tra l'Amministrazione provinciale e gli organi delle società partecipate nonché tra i settori dell'Ente che gestiscono gli affidamenti dei servizi e gli organi gestionali delle predette società
2. L'ufficio cura i rapporti con la società, verifica di concerto con il Settore competente sull'invio della documentazione e sull'esecuzione delle attività previste dal presente regolamento.
3. L'ufficio in particolare in base alla declaratoria delle funzioni approvato con Decreto Presidenziale n. 188 del 03.06.2016 si occupa di
  - attività di vigilanza e controllo ispettivo in ordine alla regolarità amministrativa delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture adottate dalle società soggette a controllo analogo;
  - l'analisi delle proposte di modifiche statutarie degli enti partecipati e l'elaborazione di proposte di modifiche statutarie in conseguenza di obblighi di legge o dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di "*in house providing*";
  - le attività connesse alla messa in liquidazione delle società;
  - gli adempimenti relativi a recessi e dismissioni delle società;
  - la redazione del piano operativo di razionalizzazione (relazione tecnica, piano, attuazione interventi, referti alla Corte dei Conti);
  - la sensibilizzazione e la sollecitazione delle società e degli enti partecipati in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza;
  - la raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati relativi agli enti partecipati (art. 22 d.lgs. n. 33/2013) e quelli relativi ai compensi degli amministratori nominati dall'Ente;
  - la raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità rese, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, dai soggetti incaricati presso le società e gli enti partecipati;
  - cura le attività relative alla conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra l'Ente e gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 95/2012;
  - l'attività di studio e analisi delle novità legislative e giurisprudenziali in materia di società pubbliche e affidamento dei servizi pubblici;
  - l'aggiornamento della banca dati SIPA (sistema informativo partecipate) contenente le informazioni relative alle società e agli enti partecipati (anagrafe dell'organismo e dei rappresentanti dell'Ente, statuti, cariche sociali, situazione del capitale sociale, risultati economici);
  - la raccolta dei dati delle partecipazioni dell'Ente per il censimento annuale del patrimonio dello Stato.

- Collabora con la Direzione di coordinamento dell'Area alla redazione del referto semestrale sui controlli interni alla Corte dei Conti.
- Collabora con il Servizio Finanziario alla predisposizione del bilancio consolidato dell'Ente.
- Cura la trasmissione al Servizio Finanziario e al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente di tutta la documentazione concernente le società e gli enti partecipati.
- Collabora, con il Segretario Generale alla realizzazione del piano di razionalizzazione e semplificazione del sistema delle partecipazioni.
- Collabora con il Segretario Generale, e con il CED al fine di realizzare software interattivi con le Società partecipate dall'Ente ai fini del controllo analogo.

Inoltre cura:

- a. la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la società;
  - b. definisce la struttura ed il contenuto dei reports informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo, in collaborazione con i rispettivi dirigenti di settore;
  - c. vigila sulla pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web provinciale dedicata alle società partecipate;
  - d. cura l'istruttoria afferente gli adeguamenti dello statuto sociale da deliberarsi in sede di assemblea, nonché le eventuali operazioni di riordino e/o riorganizzazione societaria finalizzate al mantenimento in efficienza dei servizi esternalizzati.
4. Restano ferme le competenze dei settori dell'amministrazione provinciale, interessati dal servizio esternalizzato alle società partecipate, quali:
    - a. predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti di gara e contrattuali relativi ad esternalizzazione di servizi;
    - b. predisposizione dello schema di contratto di servizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale;
    - c. verifica della regolarità delle prestazioni eseguite dalla società;
    - d. liquidazione delle fatture;
    - e. verifica dei risultati ottenuti dalla società erogatrice del servizio confrontandoli con gli standard previsti dal contratto di servizio.

#### **Articolo 6 – Il Settore finanziario**

1. Il Dirigente del Settore Finanziario provvede ad effettuare i controlli sulla società in conformità a quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei controlli interni.

#### **Articolo 7 – Comitato per il controllo analogo**

1. La corretta applicazione del controllo analogo è demandata all'apposito comitato denominato "Organismo di Audit, così costituito:
  - a. Segretario Generale, che lo presiede;
  - b. Dirigente del Settore Finanziario;
  - c. il Responsabile dell'Ufficio Partecipazioni e controllo analogo
  - c. Dirigenti dei Settori dell'Ente competenti per materia affidatari di servizi alla società in house providing.
2. Il comitato costituisce la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dell'Ente sulla gestione e sull'amministrazione della società in house providing.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, entro sette giorni dal ricevimento di documenti soggetti al controllo ai sensi del Titolo II del presente regolamento.
4. Il Comitato esprime pareri obbligatori e vincolanti relativamente agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che vengono comunicati entro tre giorni alla società.
5. La segreteria del Comitato è svolta dall'ufficio per le società partecipate incardinato presso il settore Amministrativo e si avvale altresì della collaborazione di tutti i Settori dell'Ente coinvolti nei servizi affidati alle società partecipate

## **TITOLO II - TIPOLOGIE DI CONTROLLO**

### **Articolo 8 – Tipologie di controllo**

1. Alla Provincia di Viterbo è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali della Società e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse.
2. Le modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Provincia di Viterbo sono rinvenibili nello statuto societario, nei contratti di servizio, nelle prescrizioni del presente regolamento, nonché in appositi provvedimenti di indirizzo e di vigilanza.
3. Gli organi amministrativi della Società "in house" sono tenuti a conformarsi agli indirizzi impartiti dalla Provincia di Viterbo.
4. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo, diretti all'organo di amministrazione della società che ha il compito di recepirli e se necessario tradurli in prescrizioni e direttive ai fini della loro efficacia.
5. Il "controllo analogo" si articola nelle seguenti tipologie:
  - a. controllo societario;
  - b. controllo economico/finanziario;
  - c. controllo di efficienza / efficacia;
  - d. controllo sulla gestione.

### **Articolo 9 – Il controllo societario**

1. Il controllo societario si esplicita nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance, nella definizione di eventuali patti parasociali e nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori.
2. In particolare l'ente approva:
  - a. il documento unico di programmazione (D.U.P.) contenente le azioni strategiche riferite all'attività delle società partecipate. Gli indirizzi programmatici così definiti sono ripresi dalle società partecipate nel budget annuale e nel piano industriale pluriennale;
  - b. lo schema di statuto, le eventuali modifiche e gli eventuali patti parasociali;
  - c. lo schema di contratto di servizio;
  - d. ogni altro atto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 10 – Il controllo economico finanziario**

1. La società partecipata deve consentire all'ente l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:
  - a. *preventivo* orientato all'analisi del piano industriale e del budget;
  - b. *concomitante* esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;

c. *consuntivo* attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio

2. La Provincia esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio provinciale nel Documento Unico di Programmazione, il controllo a preventivo sui documenti programmatici della società partecipata. A tal fine:
  - a. la società partecipata nel rispetto di quanto previsto nel punto 4.3 del Principio Contabile applicato alla programmazione di cui all'allegato n. 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 predispone entro il 31 luglio :
    - il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
  - b. il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 118/2011;
  - c. le eventuali variazioni al budget economico;
  - d. il piano degli indicatori di bilancio.
3. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della società nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:
  - a. relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno comprensiva di report sullo stato di attuazione del contratto di servizio. Dette relazioni saranno trasmesse al Consiglio per ogni opportuna valutazione e determinazione.
4. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della società provvede a:
  - a. trasmettere al socio unico (provincia) la proposta di bilancio della società partecipata, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione; il settore dell'ente competente sentito l'ufficio partecipazioni societarie del presente regolamento e sulla base del parere dell'Organismo del presente regolamento, fornirà i pareri necessari all'approvazione del bilancio e acquisirà dal Settore Finanziario la certificazione della copertura finanziaria dei crediti iscritti nella proposta di bilancio nei confronti della Provincia. Nel caso di disallineamenti formulerà appropriate deduzioni che dovranno essere recepite nell'approvazione del Bilancio di esercizio;
  - b. illustrare l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c.

#### **Articolo 11 – Il controllo di efficienza ed efficacia**

1. L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:
  - a. *preventivo* esercitata in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi e attraverso l'analisi dei piani industriali;
  - b. *concomitante* esercitata mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali

- c. *consuntivo* esercitata attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, la analisi del grado di soddisfazione dell'utenza.

### **Articolo 12 - Controllo preventivo**

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio provinciale, il Comitato di controllo di cui all'art. 7 del presente regolamento, esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici delle Società partecipate. A tal proposito le partecipate, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni.
2. I documenti sopra elencati devono essere predisposti secondo gli indirizzi vincolanti forniti dall'Ente; in caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, le partecipate saranno chiamate ad adeguarsi entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.
3. Il programma economico e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
  - a. le linee di sviluppo delle diverse attività;
  - b. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno.
4. Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:
  - a. gli investimenti previsti
  - b. le previsioni dei costi.
5. Al piano delle assunzioni deve essere allegata la pianta organica, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo e di incentivazione dello stesso.

### **Articolo 13 - Controllo concomitante**

1. Il controllo concomitante è di competenza del Comitato di Controllo (organismo di audit) come indicato nel precedente art. 7, ed è attuato attraverso il monitoraggio:
  - a. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalle Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e sono rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
  - b. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalle Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente. Tale relazione deve contenere:
    - Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) trimestrale;
    - Report sui flussi di liquidità – trimestrale;
    - Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori – trimestrale;
    - Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori.
2. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.
3. Il Comitato di Controllo di cui all'art. 7 può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società.

4. La reportistica di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di Controllo per essere poi trasmessa al Presidente della Provincia.

#### **Articolo 14 - Controllo a consuntivo**

Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo e di acquisire il parere del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo, le aziende sono tenute a trasmettere alla Provincia la proposta di bilancio di esercizio, almeno venti giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa.

#### **Articolo 15 – Modalità per il controllo analogo**

1. Il controllo analogo si articola su tre principali livelli: *strategico, coordinamento e monitoraggio gestionale*.

2. Il livello strategico, con ruolo sia di controllo che propositivo, è costituito da un **Comitato di Controllo**, - Organismo di Audit di cui al precedente art. 7, composto da:

- a. Segretario Generale, o suo delegato, che lo presiede;
- b. Dirigente del Settore Finanziario;
- c. il Responsabile dell'Ufficio Partecipazioni e controllo analogo
- d. Dirigenti dell'Ente di settori competenti per materia affidatari di servizi alla società in house providing.

3. Rientrano tra le competenze del **Comitato di Controllo**:

- a. la verifica dell'attuazione degli obiettivi strategici contenuti nei documenti di cui all'articolo 9, comma 2;
- b. esprimere un parere preventivo vincolante: sugli atti di straordinaria amministrazione; sugli atti di affidamento di servizi e forniture e/o sulle operazioni e sui contratti di qualsiasi, sugli atti di assunzione di personale; sugli atti di conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni. Il parere preventivo della Provincia di cui alla presente lett. b) ha effetti di autorizzazione preventiva per le Società. Degli atti posti in essere nel mancato rispetto della preventiva autorizzazione, si considerano responsabili direttamente i soggetti firmatari;
- c. esprimere un parere preventivo sugli altri atti di rilevanza che eventualmente il Comitato ritenga di dover controllare preventivamente. Il parere preventivo del Comitato costituisce autorizzazione preventiva per le Società;
- d. esprimere tutti gli indirizzi e i pareri vincolanti che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulle Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario delle stesse.

4. In caso di estrema urgenza o di somma urgenza, ben motivata per iscritto, l'organo amministrativo delle Società potrà porre in essere tutti gli atti necessari per poi informare al più breve il Comitato di Controllo.

5. Il livello di coordinamento e monitoraggio è svolto dall'**Ufficio Partecipazioni e controllo analogo** incardinato nel Settore Amministrativo. Tale servizio si avvale della collaborazione di tutti i settori dell'Ente coinvolti nei servizi affidati alle Società.

6. Rientrano tra le competenze del livello di coordinamento e monitoraggio le seguenti attività:

- a. Supporto al Comitato di Controllo;
- b. Monitoraggio degli adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'ente locale in materia di società;

- c. Archiviazione dati e documenti delle Società partecipate;
- d. Elaborazione annuale entro il 31 Marzo di un referto relativo alle attività di controllo sui servizi e sulla gestione economico finanziaria delle Società, corredato dalle seguenti informazioni:
  - Compagine sociale;
  - Composizione degli organi sociali;
  - Dati sintetici contabili;
  - Aggiornamento Scheda Contratti di servizio in essere;
- e. Collaborazione con il Collegio dei Revisori della Provincia per lo svolgimento delle loro attività di controllo sulle partecipate;
- f. Controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali);
- g. Monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standards qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle società partecipate;
- h. Collaborazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le Società partecipate;

6. Il livello gestionale è in capo ai **Dirigenti dei Settori competenti** per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi. In particolare spettano ai Dirigenti dei singoli Settori le seguenti attività:

a. Contratti di Servizio:

- analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale e società;
- predisposizione, modifica e/o integrazione, dei contratti di servizio con le società e dei relativi atti conseguenti,
- gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di servizio;
- predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte delle società partecipate di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio
- verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio.

b. Carta dei Servizi

- analisi degli impegni assunti dalla società nei confronti dei cittadini e indicati nella carta dei servizi;
- indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi;
- verifica della carta con cadenza almeno annuale
- informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio.

c. Customer satisfaction

- elenco semestrale dei reclami
- rilevazione di indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio e successiva verifica delle risultanze e interventi di miglioramento con cadenza almeno biennale.

**Articolo 16 - Tempi di riscontro alle richieste**

1. Qualora per la propria attività il Comitato richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le Società devono darne riscontro entro la seguente tempistica:
  - a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;



- b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà della Provincia di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

#### **Articolo 17 - Il contratto di servizio**

1. La Provincia approva, con apposita deliberazione del Consiglio provinciale, lo schema di contratto di servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra la Provincia stessa e la società che eroga i servizi.
2. Il contratto di servizio deve contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione.

#### **Articolo 18 - La carta dei servizi**

1. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.
2. La carta dei servizi deve essere predisposta dal soggetto gestore del servizio nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio.
3. Nell'elaborazione del documento si devono rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei servizi è trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto, che può richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni deve essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

#### **Articolo 19 - Collaborazione richiesta alle Società partecipate**

1. Le società partecipate dovranno garantire:
  - a. lo svolgimento dell'attività della Società nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;
  - b. l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto della legge 196/2003;
  - c. la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività delle Società e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie del Comitato di Controllo;
  - d. la partecipazione alle riunioni del Comitato al fine di assicurare la completa informazione;
  - e. l'invio preventivo dell'avviso di convocazione delle sedute dell'Organo di Amministrazione, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno con gli eventuali documenti illustrativi.
  - f. la fornitura dell'elenco trimestrale degli affidamenti di servizi, forniture e lavori

### **TITOLO III SANZIONI**

#### **Articolo 20 – Condotte in violazione del controllo analogo**

1. Qualora la società non ottemperi al presente regolamento, mantenendo una condotta tale da compromettere la compiuta realizzazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la Provincia procede a diffidare la società e, nel caso di ulteriore inadempimento, dà corso alle procedure per la revoca degli organi sociali.

#### **Articolo 21 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica**

1. Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali e, in generale, le Società soggette a controllo analogo da parte della Provincia di Viterbo adottano specifici regolamenti sulle seguenti materie:
  - a. gare per l'approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori;
  - b. assunzione del personale.
2. Il regolamento delle gare dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.
3. L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità nonché della normativa pubblica in materia.
4. Le Società provvederanno entro 30 giorni ad inviare alla Provincia copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche e integrazioni approvate.
5. Alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia di Viterbo, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore dell'Ente superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano i vincoli previsti dalla normativa nazionale e in particolare quelli previsti dall'articolo 18 del decreto legge 112/2008, e dal DL 95/12, articolo 4 commi da 9 a 12.

#### **Articolo 22 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Le Società prendono atto del Regolamento, per la parte ad esse riferibile, nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, comunicando i relativi provvedimenti al Comitato di Controllo; entro sei mesi procedono all'assunzione di tutti gli atti normativi e regolamentari postulati a loro carico.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti in maniera difforme la materia del controllo analogo.
3. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia., nonché i principi previsti dalla legge delega sulla riforma della P.A. – Legge 124/2015 e degli emanandi decreti attuativi.

#### **Articolo 23 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett. a del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Il Segretario Generale  
D.ssa Daniela Natale

Data, .....

Viterbo, 31/08/2016

firma

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett. a del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

IL DIRIGENTE  
Dr. Franco Fainelli

Data, .....

31/08/2016

firma



**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA  
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO  
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRIGENTE  
Dr. Mauro Gianlorenzo  
firma

Data, .....

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

☐ Favorevole

☐ Contrario

Il Dirigente del Settore Bilancio  
Dr. Mauro Gianlorenzo  
firma

Data, .....



# PROVINCIA DI VITERBO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Daniela Natale

IL PRESIDENTE  
Maura Mazzola

## PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Viterbo, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Viterbo, li 13/09/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Viterbo come disposto dall'art.32 L. n.69/2009 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15 SET. 2016

Viterbo, li 15 SET. 2016

L'ADDETTO ALBO PRETORIO ON LINE

Firma

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva:

☐ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Tuel

☒ per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel

Viterbo, li 13/09/2016

IL SEGRETARIO GENERALE